

UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



Sede Legale:
Via RenatoPaolini, 45
65124 Pescara
P. IVA 01397530982
Tel. 0854251
www.asl.pe.it

Informazioni sulle procedure per la segnalazione di condotte illecite (whistleblower)

ASL PESCARA

Il sistema previsto dalla normativa vigente ed attuato dalla Asl di Pescara consente ai whistleblowers, nell'ambito di quanto appreso nel contesto lavorativo, di segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle procedure adottate dall'Azienda.

La nuova disciplina normativa è il **D. Lgs. N 24 del 10/03/2023** che avrà decorrenza dal 15 luglio 2023 e che recepisce ed attua la direttiva europea 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Come specificato dalla normativa **possono utilizzare** la procedura di segnalazione i dipendenti e coloro i quali a vario titolo prestano la loro attività presso l'Amministrazione pubblica in questo caso la Azienda Sanitaria Locale di Pescara.

Il sistema predisposto utilizza la piattaforma informatica mediante il gestionale TaleteWeb e il segnalante può compilare la segnalazione da qualsiasi browser internet direttamente on line accedendo ad uno **specifico link** indicato sul sito dell'Asl di Pescara che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, dei dipendenti coinvolti nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione.

Nel caso di segnalazione on line il sistema inoltra automaticamente una e-mail all'indirizzo di posta elettronica del rpct il quale prende in carico la segnalazione.

Il regolamento adottato dalla Asl di Pescara consultabile sul sito elenca l'inquadramento normativo, la definizione di whistleblowing, i principi generali e lo scopo, il contenuto della segnalazione, l'oggetto della segnalazione, le segnalazioni anonime, la verifica delle segnalazioni, le forme di tutela del whistleblower, le responsabilità del whistleblower, la procedura di trasmissione – ricezione – gestione delle segnalazioni, l'attività del rpct, le segnalazioni all'Anac.

Sono previste **modalità alternative** alla segnalazione informatica la quale rimane il canale privilegiato.

Il Decreto Legislativo N 24 del 10/03/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni anche con modalità scritta o orale.

La segnalazione **scritta** può essere effettuata utilizzando il modulo presente sul sito aziendale che deve essere debitamente compilato e firmato e trasmesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Asl di Pescara mediante:

- Posta elettronica certificata all'indirizzo responsabile.pct.aslpe@pec.it
- Posta ordinaria indirizzandolo alla Asl di Pescara Via Renato Paolini n. 45 65100 Pescara
- Di persona consegnandolo direttamente al rpct

Per le ultime due modalità, al fine di garantire la riservatezza, è necessario che il modulo sia inserito in busta chiusa, indirizzato al rpct dell'Asl di Pescara con l'indicazione "riservata personale contiene segnalazione".

La segnalazione orale invece avviene tramite linee telefoniche ovvero incontro diretto su richiesta del segnalante con il rpct i cui recapiti sono indicati sul sito aziendale.

Il Decreto Legislativo N 24 del 10/03/2023 ha introdotto la novità di un canale di segnalazione esterna rendendo possibile effettuare la segnalazione direttamente all'Anac la quale Autorità attiverà un canale di segnalazione che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (artt. 6, 7 e 8).

L'attività di competenza del rpct viene svolta ai sensi di quanto disposto dalla L. N 190/2012 e delle successive linee guida dell'Anac con uno spirito diretto alla prevenzione della corruzione e non repressione dei singoli illeciti.

L'attività svolta dal rpct viene meglio specificata all'interno del regolamento aziendale e viene svolta in osservanza alle indicazioni dell'Anac in materia di segnalazioni.

Occorre precisare che il rpct non tutela i diritti e gli interessi individuali dei segnalanti non essendo competente a gestire segnalazioni di violazioni di interessi di carattere personale o individuali (come ad esempio contestazioni, rivendicazioni che attengono ai rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate). Il rpct non può svolgere attività di competenza di altre istituzioni in materia, non svolge attività di soluzione di vicende soggettive personali, non fornisce consulenza al segnalante.

La **tutela del segnalante** avviene attraverso principalmente due misure che sono l'obbligo di riservatezza e il divieto di ritorsione.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa derivare tale identità **non può essere rilevata** senza il consenso espresso dello stesso (tale obbligo si mantiene nell'ambito dell'eventuale procedimento penale, innanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare) ed è sottratta dal diritto di accesso agli atti sia documentale sia civico.

Il segnalante è **protetto da ogni forma di ritorsione** all'interno dell'ambito lavorativo quindi non può essere demansionato, retrocesso, licenziato, trasferito, o essere sottoposto a misure disciplinari a causa della sua segnalazione.

Aggiornamento giugno 2023